

Prot. n. 19/2019

al Direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani
Paolo Lupino

p.c. al Presidente dell'Ente Parco dei Castelli Romani
Gianluigi Peduto

p.c. Dirigente dell'Area Vigilanza Urbanistica-Edilizia
della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità
Pierluigi Gazzani

Oggetto – Progetto per programma integrato di intervento in variante al PRG del Comune di Monte Compatri – località Molaria via Tuscolana snc su immobile distinto in catasto al Foglio 30 particelle 618-622 e 625: nulla osta dell'Ente Parco dei Castelli Romani prot. 3988 del 18 luglio 2018 – Nota del Direttore prot. n. 155 dell'11 gennaio 2019

Con riferimento alla nota prot. n. 155 dell'11 gennaio 2019 con cui la S.V. ha inteso sostanzialmente rigettare la richiesta di annullamento del nulla osta di cui all'oggetto nell'esercizio del potere di autotutela, invitando con tono velatamente minaccioso il sottoscritto *«ad una maggiore cautela nella valutazione degli atti prodotti da questa Amministrazione»*, corre l'obbligo di fare le seguenti osservazioni.

Riguardo alla premessa su cui in termini di "metodo" si è dilungata la S.V. per sostenere la presunta mancanza in ogni caso di un obbligo di risposta, si fa preliminarmente presente che la S.V. ha voluto dare una strumentale "interpretazione" *pro domo sua* delle *«norme che regolano il procedimento amministrativo»*, dettate dalla legge n. 241/1990, perché le ha volute restringere esclusivamente al procedimento che ha portato al rilascio del nulla osta, per contestare l'impossibilità di impugnare l'atto per decorrenza dei termini sia al TAR che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla S.V. è sfuggito (non so quanto volontariamente) che la nota VAS prot. n. 63 del 20 dicembre 2018 iniziava affermando che *«in data 7 dicembre 2018 questa associazione è stata portata a conoscenza del nulla osta di cui all'oggetto»*, circostanza questa che in base alla Giurisprudenza consolidata in materia potrebbe peraltro essere portata a legittimare un eventuale ricorso sia al TAR che al Presidente della Repubblica, ma che non è stata presa minimamente in considerazione dal sottoscritto, dal momento che a motivazione della istanza di VAS è stata portata *«l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'annullamento del nulla osta di cui all'oggetto nell'esercizio del potere di autotutela»*.

La S.V. sembra avere scartato *a priori* una tale possibilità, proprio perché convinta a maggior ragione che - anche in caso di tempestiva trasmissione della istanza di VAS -

«*l'unico obbligo che la legge prescrive riguardo "memorie scritte" sarebbe la sola "valutazione" delle memorie stesse*»: questa "interpretazione" a sé stante e del tutto strumentale del solo dettato dell'art. 10 della legge n. 241/1990 è assolutamente inaccettabile, perché non tiene conto del combinato disposto degli articoli 9, 2 e 3 della legge n. 241/1990 di cui ogni Direttore di un Ente Parco dovrebbe essere obbligato a tener conto ai fini di un corretto esercizio delle sue mansioni.

Il "diritto" di presentare "memorie" riconosciuto dall'art. 10 della legge n. 241/1990 è connesso al "diritto" di intervenire in qualunque procedimento delle pubbliche amministrazioni da cui possa derivare un pregiudizio, che il precedente art. 9 riconosce ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni: l'intervento del sottoscritto come responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione di protezione ambientale "Verdi Ambiente e Società" (VAS), riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con D.M. del 19 marzo 1994, si è concretizzato come "istanza" ed ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 «*ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ... le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso*» che ai sensi del successivo art. 3 «*deve essere motivato*» con la prescrizione che «*la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*».

Il 2° comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990 prescrive anche il margine di 30 giorni entro cui concludere qualunque procedimento amministrativo ed è correlato a quanto prescrive il 2° comma dell'art. 328 del Codice Penale, ai sensi del quale «*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032*».

Come si può ben vedere gli articoli 2 e 3, che la S.V. ha voluto espressamente richiamare per contestare al sottoscritto di averne fatto un uso improprio, si riferiscono ad istanze in generale di qualunque tipo, relative quindi anche ad un procedimento di richiesta dell'esercizio del potere di autotutela che esula dal «*procedimento de quo*» come inteso dalla S.V..

In conclusione, anche il sottoscritto ha ritenuto «*utile ristabilire gli esatti termini della questione, a partire dai diritti e doveri che ciascun soggetto coinvolto può invocare o richiamare*», mettendo contestualmente in risalto che moltissime istanze dello stesso tipo sono state avviate dalla associazione VAS, ma che è la prima volta in assoluto che ne viene contestata la legittimità per giunta in modo paradossale.

Passando dal "metodo" al "merito" della "replica" che la S.V. ha prodotto «*non per un dovere amministrativo, ma bensì per rispondere ad un evidente bisogno/necessità di conoscenza*», con la stessa finalità si controdeduce ad ognuno dei punti in cui è stata articolata la "replica".

1 – Si premette anzitutto che la S.V. replica che la richiesta di nulla osta riguarda il «*Piano Intergrato di Intervento*», quando invece l’oggetto del nulla osta rilasciato riguarda il «*Programma Intergrato di Intervento*»

Al rilievo portato dal sottoscritto di non aver rispettato compiutamente quanto prescrive il 1° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la S.V. replica che è del tutto strumentale perché «*la sinteticità degli atti è un presupposto di fatto obbligatorio per una P.A. come il Parco che gestisce nel corso dell’anno oltre 500 pareri di cui deve curare l’istruttoria, la pubblicazione e l’archiviazione*».

Si fa anzitutto presente che l’Ente Parco dovrebbe gestire nel corso dell’anno dei “nulla osta” più che dei “pareri”, che quand’anche superassero le mille unità non esimono di certo l’Ente Parco dall’obbligo di indicare nelle premesse tanto i presupposti di fatto quanto le risultanze dell’istruttoria e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione a cui si arriva con il “nulla osta”, pur con una sintesi che per quanto obbligatoria per una P.A. non può di certo costituire un “presupposto” per eludere le prescrizioni di legge, nel rispetto della gerarchia delle fonti amministrative.

Ne è una riprova oggettiva proprio quanto fa sapere la S.V. in questo punto riguardo alla «*presentazione di tipologie edilizie indiscutibilmente diverse ... da quelle diniegate con provvedimento 608/2013*»: la S.V. porta a conoscenza solo ora di un particolare che anche in questi esatti termini di sintesi poteva se non doveva essere riportato fra i presupposti di fatto nelle premesse del “nulla osta”.

2 - Al rilievo portato dal sottoscritto che fra i presupposti di fatto ci doveva essere la destinazione urbanistica vigente alla data della cogenza delle “misure di salvaguardia” imposte dalla legge regionale n. 29/1997 entrata in vigore dal 25 novembre 1997, la S.V. replica che «*in una zona destinata ad un’espansione urbanistica è estremamente limitata qualsiasi azione tesa a perseguire concretamente gli obiettivi di cui all’art. 3 della LR 29/97 cui deve attenersi l’azione del Parco*».

Si mette in evidenza che per “*perseguire concretamente gli obiettivi*” a fronte dell’obbligo di esprimere un “parere” o di rilasciare “un nulla osta”, l’azione del Parco deve attenersi al rispetto scrupoloso di quanto prescrivono le “misure di salvaguardia” riguardo a qualunque caso di trasformazione del territorio che rientri all’interno della perimetrazione provvisoria del Parco dei Castelli Romani e quindi anche nel caso di una “*zona destinata ad un’espansione urbanistica*” che rientra nella zona territoriale omogenea C di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968.

Anche accettando il caso di espressione di un “*parere di carattere più generale*”, che sarebbe conseguentemente «*meno legato alle specifiche norme di valenza esecutiva*», si fa presente che con la sentenza n. 9/2016 il Consiglio di Stato ha comunque osservato che «*il parere espresso sul piano attuativo a monte si basa su una valutazione di principio attorno*

alla compatibilità dell'intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi», nel rispetto quindi delle “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani.

Si mette in risalto al riguardo che tanto il “parere” su una pianificazione di massima quanto il “nulla osta” su un progetto esecutivo di attuazione debbono pur sempre valutare la compatibilità di entrambi i suddetti strumenti con le “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani, per evitare qualunque discrezionalità.

3.1 – Alla dichiarazione del sottoscritto relativa alla tutela invece dei vincoli paesaggistici che è assicurata, oltre che dal P.T.P. n. 9 e dal P.T.P.R., anche dalle cosiddette “misure di salvaguardia”, che vigono fino alla approvazione definitiva del Piano di Assetto con le rispettive Norme Tecniche di Attuazione che sostituiranno solo allora le “misure di salvaguardia”, la S.V. obietta che il sottoscritto avrebbe omesso «*un passaggio normativo di fondamentale importanza e dirimente ai fini della materia che è evidentemente sfuggito alla attenzione*» e per supportare questa affermazione fa una inaccettabile confusione tra il rilascio della “autorizzazione paesistica” che in subdelega spetta al Comune, previo parere della Soprintendenza competente per territorio, e che è tenuta a rispettare le prescrizioni del PTP e del PTPR ed il rilascio invece del “nulla osta” (o “parere” che dir si voglia) che spetta all’Ente Parco e che deve invece rispettare non solo le prescrizioni di PTP e PTPR (ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998) ma anche le specifiche “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani: per evitare la duplicazione delle procedure e semplificare i procedimenti, ma solo quando è avvenuta l’approvazione definitiva del Piano di Assetto, la Regione Lazio fino al 2012 aveva mantenuto al comma 7 dell’art. 9 la seguente disposizione: «*a seguito dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall’ente di gestione, assorbe anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 7 della l. 1497/1938 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato*», ma alla condizione prescritta dal successivo comma 8 secondo cui «*in ogni caso il nulla osta dell’ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei beni culturali e ambientali*».

Si fa presente che il “nulla osta” è disciplinato a livello nazionale dall’art. 13 della legge quadro n. 394/1991 ed a livello regionale dall’art. 28 della legge regionale n. 29/1997 mentre la “autorizzazione paesistica” è disciplinata a livello nazionale dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex art. 7 della legge n. 1497/1939) ed a livello regionale dall’art. 25 della legge regionale n. 14/1998.

Dal momento che non è stato ancora approvato il piano di assetto del Parco dei Castelli Romani, è cogente a tutti gli effetti il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998, di cui il sottoscritto ha riportato integralmente il testo, per scavalcare il quale la S.V. fa riferimento in modo assolutamente inaccettabile al precedente 4° comma citandone solo la parte di testo che dispone che «*la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette*»,

omettendo di scrivere che valgono solo «*qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale purché non siano in contrasto con la disciplina d'uso dei paesaggi prevista dal PTPR e con la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree prevista dai PTP*», per arrivare a concludere che «*se la Regione non ha inteso riconoscere agli Enti Gestori delle AA.NN.PP. tale funzione amministrativa in materia paesaggistica neanche con il Piano Approvato, a maggior ragione il Parco non ha alcun titolo per esprimersi in tal senso in assenza di Piano, né di ricorrere all'adozione del citato art. 5 della 24/98 che resta nelle competenze dell'Amministrazione delegata ad esercitare tale funzione*», sentenziando che «*quindi tutta la dissertazione sull'applicazione della materia paesaggistica relativamente al N.O. in questione, risulta fuori luogo in quanto non riguarda una funzione amministrativa di competenza degli Enti Parco*».

Si premette in 1° luogo che “con il citato art. 5 della 24/98” la S.V. ha inteso dire il “comma 5” dell’art. 9 della legge n. 24/1998.

Si mette in evidenza in secondo luogo che il testo del comma 4 dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998, così come riportato dalla S.V. è quello modificato dal 2° comma dell’articolo 22 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, che è entrata in vigore dopo che la S.V. ha rilasciato il “nulla osta” di cui all’oggetto.

Si ribadisce in terzo luogo la differenza sostanziale che intercorre tra “nulla osta” ed “autorizzazione paesistica”, che questo stesso Ente Parco ha avuto ben presente quando l’8 agosto 2012 ha richiesto copia del rilascio della “autorizzazione paesistica”, portandolo fra l’altro a motivo del diniego di rilascio della 1° richiesta di “nulla osta”.

Si mette in grande risalto la grave dichiarazione fatta al riguardo dalla S.V. riguardo «*all'adozione del citato art. 5 della 24/98*» a cui ricorrerebbe soltanto «*l'Amministrazione delegata ad esercitare tale funzione*» quando invece in modo inconfutabile il testo parla di «*misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali*», lasciando chiaramente intendere per il caso in questione tanto la legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 (quale specifico provvedimento istitutivo del Parco dei Castelli Romani) quanto la legge regionale n. 29/1997 (quale provvedimento legislativo generale), di inconfutabile competenza dell’Ente Parco e non certo del Comune di Monte Compatri delegato solo al rilascio della “autorizzazione paesistica”.

Una dichiarazione del genere è ancor più grave perché lascia intendere che ai fini del rilascio dei circa 500 “nulla osta” annui la S.V. non considera mai come “misure di salvaguardia” «*la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR*» con la clausola che riguardo alle prescrizioni delle “misure di salvaguardia” e dei PTP e PTPR «*in caso di contrasto prevale la più restrittiva*», come prescrive espressamente il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998.

3.2 – Alla mia osservazione relativa alla differente imposizione delle “misure di salvaguardia” che per i parchi istituiti ai sensi della legge regionale n. 46/1997 non

prevedono le zone “A” e “B”, la S.V. sposta il discorso sulla durata delle “misure di salvaguardia” e replica che **«si tratta di una “finestra temporale” impossibile che rende di per sé giuridicamente fragili le uniche misure di salvaguardia che sono state attenzionate dalla Regione Lazio sotto il profilo della loro “delimitazione temporale”»**.

Tutte le aree naturali protette istituite i sensi della legge regionale n. 46/1977 prevedono le misure di salvaguardia” all’interno della rispettive perimetrazioni provvisorie: così anche l’art. 8 della legge regionale n. 2/1984, istituiva del parco dei Castelli Romani, dispone che **«fino all’ entrata in vigore del piano di assetto del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo»**.

Ne deriva che la legge istitutiva ha stabilito una precisa **“delimitazione temporale”** delle “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani, che invece secondo la S.V. **«non risultano più attivabili»** perché **«le uniche misure di salvaguardia legittime perché dotate di “delimitazione temporale” risultano essere quelle dell’art. 8 della legge 29/97»**.

Si fa presente al riguardo che la legge regionale n. 29/1997 alla lettera b) del 3° comma dell’art. 9 ha stabilito che in generale **«la legge regionale istitutiva dell’area naturale protetta definisce tra l’altro: ... b) la perimetrazione provvisoria su cartografia almeno in scala 1:10.000 con relazione descrittiva e le misure di salvaguardia specifiche, eventualmente differenziate per zone, da applicarsi fino alla data di operatività della disciplina dell’area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27»**.

Si mette in evidenza che la suddetta disposizione dà come eventuale e quindi non obbligatoria la differenziazione delle “misure di salvaguardia” in zone “A” e zone “B”, come fa invece l’art. 8, presumibilmente per tenere conto anche della legge regionale n. 46/1997 che è stata abrogata: una dimostrazione più o meno diretta viene dal comma 8 dell’art. 40 della legge regionale n. 29/1997 ai sensi del quale **«in attesa dell’adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive di aree naturali protette alle norme previste dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni contenute nella l.r. 46/1977, espressamente richiamate nelle leggi stesse»**.

Ne deriva pertanto sia la piena validità che la **“delimitazione temporale”** delle “misure di salvaguardia” dettate dalla legge istitutiva del Parco dei Castelli Romani.

Per quanto riguarda la presunta “contraddizione” che la S.V. rileva tra il comma 2 dell’art. 8 ed il comma 11 dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997, si fa presente che la durata dei 5 anni vale esclusivamente per il “Piano dei parchi e delle riserve” che la Regione Lazio prevedeva di istituire e di cui con deliberazione della Giunta n. 11746 del 29 dicembre 1993 è stato approvato solo uno schema che tutt’oggi **«conserva la sua efficacia di natura programmatica e di indirizzo»**, mentre le “misure di salvaguardia” dettate dall’art. 8, ancorché scadute rispetto al suddetto “Piano dei parchi e delle riserve”, conservano la loro

validità fino al 31 dicembre 2019 soltanto per le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 ai sensi dell'art. 44, proprio perché prive ognuna della rispettiva legge istitutiva e quindi anche delle rispettive e specifiche "misure di salvaguardia" dettate da questa.

Per onestà intellettuale va fatto presente che al riguardo anche il sottoscritto è incorso in una imprecisione nell'indicare come "misure di salvaguardia" del Parco dei Castelli Romani anche quelle indicate all'art. 8 della legge regionale n. 29/1997: a tale errore è stato indotto dai casi di cui si è fin qui dovuta interessare l'associazione VAS e che hanno riguardato sempre le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997.

Ricapitolando in estrema sintesi: tutti i parchi e le riserve naturali istituite con rispettive singole leggi regionali tanto ai sensi della legge regionale n. 46/1977 quanto ai sensi della legge regionale n. 29/1997 (dopo ovviamente la sua entrata in vigore) hanno delle loro specifiche "misure di salvaguardia" ed indicano una precisa "delimitazione temporale" (vigono cioè fino alla approvazione dei rispettivi piani di assetto), mentre per le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 si applicano fino al 31 dicembre 2019 le "misure di salvaguardia" dettate dall'art. 8.

3.3 – Alla obiezione portata dal sottoscritto di avere classificato le aree interessate dal P.I.I. facendo un illecito riferimento al Piano di Assetto, la S.V. replica che vi sarebbe stato costretto *«dalla semplice considerazione che senza una tale interpretazione, le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 (ancorché giuridicamente fragili) non sono applicabili in nessun modo»*.

Da quanto precisato al precedente punto 3.2, le "misure di salvaguardia" dettate dall'art. 8 non sono anzitutto *"giuridicamente fragili"* e valgono specificatamente ed esclusivamente (fino al 31 dicembre del 2019) per le 18 aree naturali protette istituite ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 29/1997, mentre per il Parco dei Castelli Romani vigono le "misure di salvaguardia" dettate dalla sua legge istitutiva.

3.4 – Alla affermazione del sottoscritto che "misure di salvaguardia" sono anche le prescrizioni del P.T.P. n. 9 e del P.T.P.R. (anch'esse pienamente valide, pur senza approvazione definitiva dello strumento, con la clausola che in caso di contrasto con quelle del P.T.P.n. 9 prevale sempre e comunque la disposizione più restrittiva), la S.V. replica rimandando al punto 3.1, ribadendo quindi pervicacemente quanto ostinatamente che il 5° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 29/1997 si applicherebbe esclusivamente per i rilascio delle autorizzazioni paesistiche.

La S.V. obietta poi che il P.I.I. è uno strumento attuativo in variante del PRG e non un intervento edificatorio isolato, per cui occorre prendere in considerazione l'art. 27 Bis della legge regionale n. 24/1998: si fa presente che l'articolo in questione riguarda la casistica in generale delle aree vincolate per la cui trasformazione occorre il rilascio preventivo ed obbligatorio della "autorizzazione paesistica", che è diversa dal "nulla osta" dell'Ente Parco

che è tenuto invece a rispettare le specifiche “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli che non sono dettate dalla legge regionale n. 24/1998 e che fanno riferimento agli strumenti urbanistici vigenti all’atto delle entrata in vigore delle “misure di salvaguardia” e non a Varianti adottate dopo.

La S.V. contesta inoltre la singolarità della mia affermazione riguardo ad *“una certa continuità del paesaggio agrario”* nella convinzione che la parte destinata a parcheggi consenta la conservazione di questa continuità.

4 – La S.V. replica che il sottoscritto avrebbe dovuto richiedere l’adozione di misure di autotutela alla Direzione Regionale che ha rilasciato la Determinazione Dirigenziale A05883 del 17 luglio 2013 riguardo alla non assoggettabilità del P.I.I. alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Afferma al riguardo che nell’ambito della verifica di assoggettabilità sarebbe stata acquisita la nota dell’Agenzia Regionale dei Parchi prot. n. 227367 del 14 giugno 2013, che invece non figura fra i pareri acquisiti, tutti peraltro antecedenti a tale data: la Determinazione A05883 del 17 luglio 2013 precisa anzi che fra i pareri non pervenuti, oltre a quello dell’ARP, ci sono proprio tutti quelli riguardanti la materia ambientale, come quelli della Direzione Regionale Ambiente-Area Parchi e Riserve Naturali, della Direzione Dipartimento IV della Provincia di Roma-Servizi di Tutela Ambientale e dello stesso Ente Parco dei Castelli Romani.

Indipendentemente dalla effettiva avvenuta espressione del parere dell’ARP, così come riportato dalla S.V., c’è comunque differenza tra la Determinazione in questione ed il “nulla osta” dell’Ente Parco, come peraltro sembra avere rilevato l’allora Direttore dell’A.R..P. con nota prot. n. 138175/GR/15/03 del 5 marzo 2014.

Va infine fatto presente che fra le prescrizioni a cui è stata subordinata la non assoggettabilità a VAS ci sono quelle relative all’obbligo di acquisire, prima della attuazione del Piano, il “parere” delle competenti Soprintendenze e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, nonché il “nulla osta” dell’Ente Parco.

5 – La S.V. rimanda al precedente punto 3.1, a cui si rimanda a nostra volta per le osservazioni.

5.2 – La S.V. si dichiara d’accordo con le sentenze di TAR e Consiglio di Stato che hanno sancito che l’istituto del silenzio-assenso non si forma nel caso dei “nulla osta” che debbono rilasciare gli Enti Parco, ma mette in risalto la disposizione finale del Consiglio di Stato secondo cui per il caso in questione l’Ente Parco avrebbe dovuto esprimere un “parere” e non rilasciare un “nulla osta”, per arrivare alla conclusione che *«solo per ragioni di continuità lessicale con gli atti precedenti si è quindi proceduto a chiamare l’atto in questione “N.O. ai sensi dell’art. 28 della LR 29/1997”»*.

Dal momento che il citato art. 28 non contempla il caso che l’Ente Parco esprima anche dei “pareri” riguardo ad *“interventi, impianti ed opere”*, le *ragioni di continuità lessicale*,

adotte solo ora, appaiono del tutto strumentali e soprattutto prive di un valido fondamento giuridico.

6 – La S.V. precisa che *«è stato presentato un P.I.I. con lo stesso dettaglio esecutivo del precedente ma con diverse tipologie edilizie»*: si tratta di una riga di precisazione che poteva benissimo essere inserita fra i presupposti di fatto del “nulla osta” rilasciato.

6 A – La S.V. ha ritenuto opportuno rammentare l’art. 14 della Norme Tecniche del Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani che come *“disciplina transitoria”* considera applicabili anche le norme stabilite dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 29/1997, che come si è detto al precedente punto 3.1 valgono esclusivamente per le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 ai sensi dell’art 44.

Ne deriva che dal suddetto art. 14 dovrebbe essere eliminato un tale riferimento errato.

6 B – La S.V. non ha ritenuto di dover replicare al dato oggettivo dello slittamento al 31 dicembre 2019 delle “misure di salvaguardia” le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 ai sensi dell’art 44.

6 C – Alla censura portata dal sottoscritto riguardo al mancato rispetto della procedura di VAS la S.V. replica accusandone *«la “grande” evidenza con cui si continuano a collezionare considerazioni sbagliate e fragorose affermazioni prive di sostegno logico e giuridico»*, per arrivare a sentenziare con considerazioni altrettanto sbagliate ed affermazioni ancor più fragorose che *«il Piano adottato con Delibera n. 23/2009, anche in assenza di VAS, è e rimane perfettamente legittimo»*.

A dimostrazione del contrario si porta anzitutto il Piano di Assetto del Parco di Veio che è stato adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009, senza nemmeno avere iniziato la procedura di VAS: per tali motivi il Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio dott. Massimo Pezzella con deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2011 ha revocato in via di autotutela la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 9 dicembre 2009.

Si fa presente in secondo luogo che il “Piano del Parco” dei Castelli Romani, adottato con deliberazione n. 23 del 21 maggio 2009, è rimasto depositato dal 24 giugno 2009 al 3 agosto 2009 per consentirne la consultazione e la presentazione delle osservazioni.

In questo frattempo con nota del Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 133486 del 10 luglio 2009 l’Ente Parco è stato invitato a sottoporre a VAS il Piano di Assetto in virtù del D.Lgs. n. 4/2008: ignorando del tutto la suddetta nota, che verrà presa in considerazione solo alla fine del 2011, l’Ente Parco ha incaricato il suo ufficio tecnico di svolgere l’istruttoria tecnica delle controdeduzioni alle osservazioni, che si è chiusa il 6 ottobre 2009.

Con deliberazione n. 38 del 31 ottobre 2009 il Consiglio Direttivo ha preso atto delle controdeduzioni che ha trasmesso alla Regione Lazio assieme agli elaborati del Piano ed alle osservazioni presentate.

Il 4° comma dell'art. 3-quinques del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che «*qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo*».

Ciò nonostante la Regione Lazio non ha ritenuto di esercitare il suo potere sostitutivo e di annullare conseguentemente il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani adottato senza VAS, benché espressamente da lei richiesta con la nota prot. n. 133486 del 10 luglio 2009.

Riguardo al Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani va messo in grande evidenza anche l'operato dell'allora Direttore arch. Roberto Sinibaldi, che ha ignorato del tutto l'obbligo di sottoporre al procedimento di VAS il Piano di Assetto, ma che quando è stato direttore dell'Ente Parco di Veio (di cui il sottoscritto era all'epoca membro del Consiglio Direttivo) si è permesso di chiedere a luglio del 2002 senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo di far sottoporre il redigendo Piano di Assetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in ottemperanza alla Direttiva 2001/42/CE emanata un anno prima, ma non ancora nemmeno recepita dall'Italia (che solo nel 2006 ha emanato il D.Lgs. 152, peraltro viziato di legittimità proprio riguardo al procedimento di VAS e per tali motivi poi modificato due anni dopo con il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008).

Si mette in grande evidenza in terzo luogo che con prot. n. 044962 del 19.2.2010 l'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio ha emanato una Circolare trasmessa a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sia regionale che provinciale del Lazio, con cui ha impartito una serie di "precisazioni" riguardo alla «*attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali*».

La Circolare ha anzitutto fatto presente che il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 è entrato in vigore il successivo 23 febbraio 2008, per cui da tale data sono soggetti alla V.A.S. tutti i piani delle aree naturali protette ancora da adottare.

All'invito della Regione a sottoporre a VAS il piano del Parco dei Castelli Romani è stato dato seguito a distanza di più di 2 anni, in un modo peraltro non del tutto regolare, quando a capo dell'Ente Parco è stato nominato il Commissario Straordinario Matteo Mauro Orciuoli e Direttore Facente Funzioni è stato nominato il Dott. Agr. Tommaso Mascherucci: con Determinazione n. 190 del 29 settembre 2011 è stato infatti conferito l'incarico di «*redigere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativamente al Piano di Assetto*» al Dott. Agronomo Enrico Martinoli, che il 20 febbraio 2012 ha consegnato un documento dal titolo «*Relazione preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*» da lui considerato "relativo al Rapporto Preliminare" finalizzato alla sua consultazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale.

Pur riconoscendo espressamente (alla pag. 8) **«la VAS come uno strumento necessario alla formulazione del piano/programma, che non un elaborato tecnico autonomo»**, la “Relazione” prevede come fase successiva al documento finale di *Scoping* la redazione del Rapporto Ambientale che però non lega direttamente alle scelte di Piano da fare nel rispetto delle sue prescrizioni, mettendo a consultazione solo questo documento e non anche la contestuale “proposta” del Piano di Assetto, per cui il successivo “parere motivato” si avrebbe solo sul Rapporto Ambientale e non anche e soprattutto sulla “proposta” del Piano di Assetto.

Alla pag. 8 la “Relazione” afferma testualmente: **«in una situazione ottimale la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi del percorso di pianificazione .. Le prime applicazioni della VAS dovrebbero dunque anticipare la formulazione del disegno di piano»**.

Ma poi, per “giustificare” che la VAS viene effettuata *a posteriori* (del tutto illecitamente perché la normativa vigente in materia non lo prevede) alla pag. 14 la “Relazione” arriva a far intendere che il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani possa e debba essere “adeguato” e di nuovo adottato, non si sa bene se facendolo quindi tornare indietro per assegnare questo compito al Consiglio Direttivo o a chi ne fa le veci.

Ma in totale contrasto con le finalità stesse della VAS la “Relazione” alla pag. 23 arriva addirittura ad esulare, in totale eccesso di potere, dai compiti di un Rapporto Preliminare perché si permette di restringere il perimetro definitivo del parco adottato dal Consiglio Direttivo, affermando che «la proposta può essere quella di considerare il precedente confine del Parco sulla cresta dell’Artemisio e far coincidere l’area contigua con il limitare del SIC».

In termini di “metodo” la “Relazione” sembra voler anticipare e soprattutto condizionare i contenuti del Rapporto Ambientale che va invece redatto sulla base delle prescrizioni che dovranno essere dettate dall’Area VIA e VAS della Regione Lazio a conclusione proprio dell’esame del Rapporto Preliminare con il documento conclusivo di *Scoping*, che non è dato al momento di sapere se sia stato trasmesso all’Ente Parco dei Castelli Romani.

Va per di più messo in evidenza che la suddetta “Relazione” non risulta essere stata approvata con apposita deliberazione del Commissario Straordinario.

Non è dato di sapere se sia stata almeno approvata con apposita Determinazione dell’allora Direttore Paolo Giuntarelli: di certo c’è che è stata trasmessa alla Regione Lazio.

La “Relazione” del Dott. Agronomo Enrico Martinoli è pervenuta all’Area Conservazione e Foreste della Regione Lazio che l’ha registrata al prot. n. 157136 del 6 aprile 2012 e che una volta esaminato questo particolare “Rapporto Preliminare” ha trasmesso all’Area VIA e VAS della Regione Lazio ed all’Ente Parco la nota prot. n. 281787 del 26 giugno 2012, a firma del Dirigente Dott.ssa Marina Rabagliati, con cui ha fatto sapere di ritenere che **«la proposta di portare fuori l’area del SIC dal perimetro del Parco possa comportare un minor grado di tutela sulla conservazione e la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario**

del SIC Maschio dell'Artemisio, in particolare di quelli di ambito forestale» e conseguentemente ha espresso «la necessità di ottenere chiarimenti in merito alla proposta di nuova perimetrazione del Parco e in particolare in merito alla esclusione dallo stesso perimetro del SIC Maschio dell'Artemisio», restando «in attesa della trasmissione del Rapporto Ambientale».

L'Ente Parco dei Castelli ha inviato in data 27 febbraio 2012 il Rapporto Preliminare alla Direzione Regionale Ambiente.

Con una nota del 28 giugno 2012, indirizzata al Commissario Straordinario Matteo Orcioli ed all'allora Direttore Paolo Giuntarelli, la Sezione Castelli Romani dell'associazione Italia Nostra ha rilevato diversi vizi di legittimità della "Relazione" che a suo giudizio va respinta in toto.

Con avviso pubblico n. 26 del 30 novembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 28 marzo 2017, è stata data notizia del deposito e pubblicazione per 60 giorni del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, ma non della "proposta" del Piano di Assetto, richiamando per giunta il 3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 che parla espressamente di pubblicazione della "proposta di piano".

Per errata corrice l'avviso pubblico è stato corretto e ripubblicato sul supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 dell'11 aprile 2017.

Sul sito dell'Ente Parco non è riportato se la Direzione Ambiente della Regione Lazio abbia espresso il suo "parere motivato" sulle osservazioni prevenute, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

Alla luce di tutte le notizie sopra riportate, appaiono "fragorose" le affermazioni della S.V. riguardo ad una presunta perfetta legittimità del Piano di Assetto adottato senza VAS.

6 D – La S.V. considera "*per molti aspetti deprimenti*" e frutto di "*liberi commenti*" le considerazioni del sottoscritto riferite alla nota prot. n. 3386 del 14.6.2018, con cui la S.V. ha inviato un quesito alla Regione Lazio.

Al precedente punto 3.2 ritengo di aver dimostrato a sufficienza che le "misure di salvaguardia" dettate dall'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 valgono solo per le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla medesima legge ai sensi dell'art. 44, per cui non riguardano affatto il quesito che la S.V. ha inteso sottoporre alla Regione Lazio.

Ne deriva che sono "*per molti aspetti deprimenti*" le considerazioni assiomatiche che fa la S.V. nella presunzione di avere ragione sotto tutti i punti di vista e di sfidare "*chiunque ad assumere diversi criteri*".

6 E – Oltre a ribadire ostinatamente l'applicazione dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 come esclusive "misure di salvaguardia" del Parco dei Castelli Romani, la S.V. conferma ancor più ostinatamente che il comma 5 (e non l'art. 5) dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 "*riguarda gli aspetti paesaggistici che non sono oggetto dei N.O. degli Enti Parco*", per i quali si rimanda al punto 3.1.

7 – La S.V. arriva in conclusione a far sapere *“perché le considerazioni svolte nella missiva ricevuta non sono sostenibili né recepibili”*, ribadendo fra l’altro che il Programma Integrato di Intervento è un *“Piano attuativo urbanistico e quindi non soggetto al N.O. di cui all’art. 28 della LR 29/97”*: dal momento che in forza della sentenza del Consiglio di Stato la S.V. declassa al livello di “parere” il proprio provvedimento, mantenendone però in modo del tutto contraddittorio la valenza di vero e proprio “nulla osta”, appaiono molto deboli le *“ragioni di continuità lessicale con gli atti precedenti”* perché sotto l’aspetto giuridico il “nulla osta” dà valore di “cogenza” alle prescrizioni a cui viene subordinato, che non ha invece il potere di dettare un semplice “parere”.


Quanto sopra evidenziato è di per sé già motivo di annullamento del nulla osta di cui all’oggetto quanto meno da un punto di vista formale, unitamente ai riferimenti normativi del tutto sbagliati che sono parimenti da annullare.

In termini di merito il “nulla osta” va annullato per violazione delle “misure di salvaguardia” dettate dal P.T.P. n. 9 e del P.T.P.R., più che dalla legge istitutiva n. 2/1984, e che sono applicabili in quanto tali ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 29/1997, di cui invece la S.V. non riconosce la pertinenza.

Si ribadisce che “le misure di salvaguardia” fanno riferimento al P.R.G. del Comune di Monte Compatri vigente al momento della istituzione del Parco dei Castelli Romani e non a sue “Varianti” approvate successivamente che di fatto eludono le originarie “misure di salvaguardia”.

Per tutte le ragioni esposte precedentemente si torna a sollecitare pertanto l’annullamento del nulla osta, facendo fin d’ora presente che questa associazione si riserva di consultarsi su tale caso sia con l’Assessore all’Ambiente che con l’ufficio legislativo e l’Avvocatura della Regione Lazio.

Distinti saluti.



Roma, 18 febbraio 2019